

Linee Guida Certificazione: limiti al fabbisogno estivo

MARTEDÌ 10 MARZO 2009 16:20

Il Dpr attuativo del 192/05 impone l'utilizzo di rinnovabili per gli edifici nuovi o ristrutturati e limiti al fabbisogno estivo dell'involucro

Adozione delle norme tecniche UNI/TS 11300 per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Sono alcune delle novità contenute nel **Dpr che attua le lettere a) e b), comma 1, dell'art. 4 del Dlgs 192/2005**, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 marzo.

Le nuove disposizioni – si legge nello schema di Dpr, non ancora in vigore – si applicano all'edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti. **L'articolo 3**, sulle metodologie di calcolo, prevede l'adozione delle norme tecniche nazionali della **serie UNI/TS 11300** oggi disponibili, cioè:

a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti all'allegato I del decreto legislativo 192/2005, con **l'aggiunta di ulteriori disposizioni**. Vediamo quali.

Le integrazioni

Il Dpr contiene **precisazioni in merito ai valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili** dell'edificio (quali porte, finestre, ecc); inoltre introduce (in attesa del completamento della necessaria normativa tecnica), **un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio** (Epe, invol).

Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, così come classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, l'Epe.inv è fissato ai seguenti valori:

- 1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
 - 2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
- b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:*
- 1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
 - 2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

Il decreto stabilisce limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali.

Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di **edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, vengono introdotti dei requisiti specifici minimi inerenti il rendimento energetico, i limiti di emissione del generatore e l'isolamento dell'involucro edilizio.

Il Dpr presenta una diversa articolazione degli obblighi di trattamento dell'acqua per gli impianti di riscaldamento, e una valutazione di **utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti** per le superfici vetrate ai fini di contenere l'oscillazione termica estiva negli ambienti. Inoltre, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico, sono stati fissati dei **requisiti più restrittivi rispetto all'edilizia privata**, in coerenza con la Direttiva 2002/91/CE che ha evidenziato il ruolo pubblico nelle politiche volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Per un raffronto più completo, in linea con le più recenti norme tecniche europee, il parametro di valutazione della qualità delle pareti dell'edificio a contenere l'oscillazione termica estiva viene integrato con un nuovo termine - **non più solo inerzia termica ma anche isolamento della parete**.


Utilizzo delle fonti rinnovabili

Sempre all'art. 4 è stabilito che, per tutte le categorie di edifici, pubblici e privati, "è **obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica**. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere **progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria** richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici".

L'installazione di **impianti fotovoltaici** è obbligatoria nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi, così come è obbligatoria "la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il **collegamento a reti di teleriscaldamento**, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori".

Compiti del progettista

Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche "nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia



degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge".

I metodi per le verifiche

I calcoli e le verifiche vanno eseguiti utilizzando **metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche**, quali "le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico". È possibile l'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, "purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti".

Ruolo delle Regioni

L'**articolo 6** del Dpr pone elementi di flessibilità che possono essere utilizzati dalle Regioni per la stesura di provvedimenti che possano essere più aderenti alle specificità territoriali. **Le disposizioni "si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali"**. Nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome possono "definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento". Inoltre, possono "fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale".

Le Regioni e le Province autonome che, invece, hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, "adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti" con la normativa statale, assicurando la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del Dpr attuativo.

Garanzia per i software commerciali

L'**articolo 7**, infine, fissa il riferimento nazionale nei confronti del quale devono essere garantite le prestazioni degli strumenti applicativi delle metodologie di calcolo e indica le modalità di modifica dell'allegato al Dpr. "Gli strumenti di calcolo – si legge - applicativi delle metodologie di cui al comma 1 dell'articolo 3, software commerciali, garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano **uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento** rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)".

ARTICOLI CORRELATI

- [Come difendersi dai furti di pannelli](#)
- [Poroton Plan TS](#)
- [CASA&CLIMA N°6 - Aprile 2007](#)
- [Dalla lambretta all'automobile. Come e dove migliorare per un più efficiente condizionamento dell'aria](#)
- [Obiettivo del 50% per il solare termico](#)

[Succ. >](#)

ULTIMO AGGIORNAMENTO (MERCOLEDÌ 11 MARZO 2009 09:17)